EDIZIONE STRAORDINARIA

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 196-*bis*

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 23 agosto 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 23 agosto 1990, n. 247.

Provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nel Golfo Persico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, recante misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici dello Stato del Kuwait;

Visto il decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, recante misure urgenti relative ai beni della Repubblica dell'Iraq;

Vista la risoluzione 661 del 6 agosto 1990, adottata il 6 agosto 1990, del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che, in quanto adottata ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha forza obbligatoria per gli Stati membri;

Visti il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2340/90 dell'8 agosto 1990, nonché la decisione n. 90/414 dei rappresentanti degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio riuniti in Consiglio dell'8 agosto 1990, entrambi pubblicati nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee del 9 agosto 1990, n. 213;

Viste la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 14 agosto 1990 nella quale viene ribadito l'impegno dell'Italia ad adoperarsi per un ripristino della legalità e della sicurezza internazionale, nonché le risoluzioni approvate rispettivamente dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati il 22 e 23 agosto 1990;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare le attribuzioni ed i poteri, nonché il trattamento economico e assicurativo del personale facente parte della missione navale inviata nell'area del Golfo Persico e di assicurare la copertura finanziaria degli oneri conseguenti, ivi compresi quelli per le maggiori spese di funzionamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 agosto 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e della difesa, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Ai cittadini italiani ovunque si trovino, nonché ai cittadini stranieri aventi residenza, domicilio o dimora in Italia, è vietata ogni attività intesa, anche indirettamente, a promuovere, a favorire o a realizzare vendite o forniture, esportazioni o trasporto di beni di qualsivoglia genere verso il Kuwait e l'Iraq o da tali Stati provenienti.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto altresì divieto di effettuare trasferimenti di fondi destinati, anche indirettamente, ad enti o persone in Kuwait e Iraq.

3. I divieti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, e all'articolo 1 del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, si applicano, per quanto concerne i cittadini italiani, anche se le attività ivi menzionate sono compiute in territorio estero.

4. Ai contravventori ai divieti di cui ai commi 1 e 2 si applicano le sanzioni di cui agli articoli 2 e 3 dei decreti-legge 4 agosto 1990, n. 216, e 6 agosto 1990, n. 220.

5. Deroghe ai divieti di cui al presente decreto possono essere autorizzate con la procedura prevista dall'articolo 4 dei decreti-legge 4 agosto 1990, n. 216, e 6 agosto 1990, n. 220.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla decisione 90/414 dei rappresentanti degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio riuniti in Consiglio dell'8 agosto 1990.

Art. 3.

1. Al personale facente parte della missione navale inviata nell'area del Golfo Persico è attribuito, indipendentemente dalla durata dell'intervento, con decorrenza dal giorno di uscita dalle acque del Mediterraneo e sino al rientro nelle acque territoriali italiane, il trattamento di cui agli articoli 1 e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642. A tal fine l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della citata legge viene fissata nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero attualmente in vigore. Al medesimo personale è altresì attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di secondo capo.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1 è corrisposto per il 30 per cento a titolo di anticipazione in valuta estera e, per il restante, in valuta nazionale all'atto del rientro in Patria o, mensilmente, direttamente a persone fisiche o giuridiche all'uopo delegate.

3. Sono autorizzate le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'effettuazione della missione.

4. Al personale militare impiegato nella missione affidata alle unità navali si applica il codice penale militare di pace. Ai fini peculiari della missione, ai comandanti e agli ufficiali delle unità navali sono conferite le qualifiche e le attribuzioni di ufficiali di pubblica sicurezza e di ufficiali di polizia giudiziaria, fatto salvo l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 200 e 201 del codice della navigazione.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando: quanto a lire 20 miliardi parte dell'accantonamento «Riforma della legge sulle servitù militari» e quanto a lire 30 miliardi parte dell'accantonamento «Oneri connessi con il ripiano dei disavanzi USL per gli anni 1987 e 1988 (rate ammortamento mutui)».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

ROGNONI, *Ministro della difesa*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

CARLI, *Ministro del tesoro*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

90G0306

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 luglio 1990.

Sostituzione dei commissari liquidatori della società «Cooperativa a r.l. Villaggio Le Grazie», in Recanati.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste n. 5 polizze assicurative (multirischi veicoli a motore n. 31/10230, «Kasko» veicoli a motore n. 72/9594266, infortuni cumulativi, indennità ricovero ospedaliero da malattia o infortunio, spese in istituti di cura per malattia o infortuni) i cui costi venivano illegittimamente posti a carico della procedura;

Considerato che ripetutamente i predetti commissari hanno contestato al Ministero la legittimità del potere di impartire direttive di cui all'art. 204 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (da ultimo nota del 31 maggio 1990);

Considerato che quanto sopra premesso rende difficoltoso o, quantomeno, scarsamente efficace l'esercizio del potere di vigilanza di questa Amministrazione, minando in radice il necessario rapporto di fiducia con l'Amministrazione medesima;

Vista la lettera di dimissioni presentata dall'avv. Giuseppe Miuccio in data 7 luglio 1990;

Visti gli articoli 199 e 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Ritenuta, per le considerazioni esposte, l'opportunità di procedere alla revoca ed alla sostituzione dei restanti due commissari liquidatori;

Decreta:

Il dott. Franco Ferri e l'avv. Basilio Cupaiolo, commissari liquidatori della società «Cooperativa a r.l. Villaggio Le Grazie», con sede in Recanati (Macerata), nominati con decreto ministeriale 30 marzo 1988, sono revocati.

Dalla data del presente decreto è nominato commissario liquidatore della cooperativa medesima il dott. Gian Mario Perugini, con studio in viale Vittorio Veneto n. 48, Civitanova Marche (Macerata).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A3714

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà di vite ad uva da vino di alcune selezioni clonali

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1990, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è stata riconosciuta l'idoneità alla coltura delle selezioni clonali:

CVT CN 142 e CVT CN 230 da Nebbiolo N;

CVT AT 261 e CVT AT 275 da Grignolino N.

Tali selezioni clonali sono iscritte nel catalogo nazionale delle varietà di vite istituito, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1990, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è stata riconosciuta l'idoneità alla coltura delle selezioni clonali:

CSV - AP PS 2, CSV - AP PS 3, CSV - AP PS 7 e CSV - AP PS 8 da Biancame B;

CSV - AP MC 1 e CSV - AP MC 4 da Maceratino B;

CSV - AP VE 2 e CSV - AP VE 5 da Verdicchio B;

CSV - AP TR 1 e CSV - AP TR 2 da Trebbiano toscano B;

CSV - AP SG 5 da Sangiovese N.

Tali selezioni clonali sono iscritte nel catalogo nazionale delle varietà di vite istituito, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

90A3676

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura di Ancona ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1990, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1990, registro n. 16 Industria, foglio n. 161, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona, è stata autorizzata ad acquistare dalla sig.ra Maria Boccosi, al prezzo di L. 30.000.000, il locale sottostante la Loggia dei Mercanti della superficie di mq 75 circa, censito al nuovo catasto edilizio urbano del comune di Ancona, alla partita n. 13929, foglio 7, particella 154/1, per la realizzazione di una uscita di sicurezza.

90A3704

Autorizzazione alla camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura di Chieti ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1990, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1990, registro n. 16 Industria, foglio n. 162, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti, è stata autorizzata ad acquistare dal sig. Giovanni Palombaro, al prezzo di L. 280.000.000, l'immobile sito in Chieti, corso Marrucino n. 154, distinto al nuovo catasto edilizio urbano del comune di Chieti, alla partita n. 2088, foglio 35, particella 682/2 e 682/11, da destinare ad ampliamento degli uffici camerali.

90A3703

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 9 6 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000